

# **BGer 4F\_22/2022 vom 14. Februar 2023**

Bundesgericht, 2023-02-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_4F\\_22\\_2022](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4F_22_2022)

FR: TF 4F\_22/2022 du 14 février 2023

IT: TF 4F\_22/2022 del 14 febbraio 2023

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate ( art. 61 LTF ). Un nuovo esame della controversia alla base della sentenza del Tribunale federale è di principio escluso. Questa Corte può rivenire sui suoi giudizi soltanto quando è dato uno dei motivi di revisione elencati in modo esaustivo agli art. 121-123 LTF . La domanda di revisione deve invocare uno di questi motivi o perlomeno indicare le circostanze ad esso riconducibili. Deve essere motivata conformemente alle esigenze previste dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF (sentenza 1F\_18/2022 del 1° luglio 2022 consid. 1.1 e rinvio).

### **E. 1.2**

La domanda di revisione, fondata in concreto sull'art. 121 lett. d LTF, è tempestiva ( art. 124 cpv. 1 lett. b LTF ). La legittimazione dell'istante è pacifica (sentenza 4F\_16/2022 del 25 novembre 2022 consid. 1.2.2 destinata a pubblicazione).

### **E. 2.1**

L'istante invoca il motivo di revisione dell'art. 121 lett. d LTF. Rimprovera al Tribunale federale di non avere esaminato con la dovuta attenzione gli atti dell'incarto, dai quali risulterebbe che i fatti accertati dalla Corte cantonale non corrisponderebbero alla realtà. Egli sostiene che da un'attenta lettura degli atti che compongono l'incarto cantonale risulterebbe che l'acquisto del fondo da parte della società I. \_\_\_\_\_ Srl e di J. \_\_\_\_\_ sarebbe avvenuto soltanto a seguito dell'intermediazione di F. \_\_\_\_\_ SA, senza alcun intervento da parte della B. \_\_\_\_\_ SA. Secondo l'istante, il Tribunale federale avrebbe ignorato fatti rilevanti risultanti dall'incarto cantonale, che sarebbero stati ampiamente commentati nel suo ricorso in materia civile, censurando puntualmente la sentenza del 22 febbraio 2021 della Corte cantonale.

### **E. 2.2**

Giusta l'art. 121 lett. d LTF, la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti. Questo motivo di revisione concerne il caso in cui il Tribunale federale ha statuito fondandosi su uno stato di fatto incompleto o diverso da quello che risultava dall'incarto. La svista implica un errore e consiste nel misconoscimento o nel travisamento di un fatto o di un documento. Deve riferirsi al contenuto stesso del fatto, rispettivamente alla sua percezione da parte del tribunale, non al suo apprezzamento giuridico (sentenza 4F\_15/2017 del 30 novembre 2017 consid. 2.1). Una censura non costituisce un fatto rilevante ai sensi dell'art. 121 lett. d LTF; la mancata trattazione di una critica sollevata in modo conforme al diritto processuale non costituisce quindi un motivo di revisione. Non è nemmeno ravvisabile un motivo di revisione nel fatto che il Tribunale federale si sia

rifiutato di eseguire un esame di merito del ricorso per motivi di natura procedurale, lasciando indecise determinate richieste del ricorrente (sentenze 2F\_39/2022 del 12 gennaio 2023 consid. 2.2; 2F\_20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 2.1). La revisione non è data per correggere un'asserita violazione del diritto, come può essere il caso se il Tribunale federale a torto non è entrato nel merito di un ricorso ( DTF 122 II 17 consid. 3; sentenze 4F\_16/2022, citata, consid. 3.3 e riferimenti; 2F\_20/2012, citata, consid. 2.1).

### **E. 2.3**

Nella sentenza 4A\_183/2021, il Tribunale federale ha rilevato che il ricorrente non aveva censurato un accertamento dei fatti e/o un apprezzamento delle prove manifestamente insostenibile e quindi arbitrario con una motivazione conforme alle esigenze dell' art. 106 cpv. 2 LTF . Ha segnatamente considerato che nella parte "in fatto" del ricorso, egli si era limitato a presentare una sua personale lettura degli avvenimenti, contrapponendola a quella della Corte cantonale. Con riferimento a tre specifici accertamenti, il Tribunale federale ha poi precisato che la Corte cantonale aveva fornito una doppia motivazione, mentre il ricorrente ne contestava soltanto una, ciò che era parimenti inammissibile. Il Tribunale federale ha infatti rilevato ch'egli non si era aggravato contro la motivazione addotta dai giudici cantonali in via principale secondo cui le censure di appello erano irricevibili in applicazione dell' art. 311 cpv. 1 CPC . Quanto alle critiche sollevate nella parte "in diritto", il Tribunale federale non è entrato nel merito del ricorso, siccome le censure di violazione delle disposizioni del CO erano formulate scostandosi dai fatti accertati dalla Corte cantonale, parimenti non censurati d'arbitrio con una motivazione conforme ai requisiti dell' art. 106 cpv. 2 LTF . In sostanza, il Tribunale federale ha ritenuto che non erano realizzate le condizioni per rivedere i fatti determinanti accertati dalla Corte cantonale, che erano quindi vincolanti per il giudizio in questa sede ( art. 105 cpv. 1 LTF ).

### **E. 2.4**

In tali circostanze, contrariamente all'opinione del ricorrente, il Tribunale federale non ha omesso per svista di tenere conto di determinati fatti risultanti dall'incarto cantonale. Non è entrato nel merito delle contestazioni concernenti gli accertamenti dei fatti, siccome ha ritenuto che le censure ricorsuali non adempivano le esigenze di motivazione prescritte dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. Con l'istanza di revisione, il ricorrente critica in sostanza il mancato esame da parte del Tribunale federale delle censure relative ai fatti sollevate nel ricorso, adducendo essenzialmente che dagli atti dell'incarto risulterebbero fatti diversi da quelli accertati dalla Corte cantonale. Come visto, il mancato esame delle censure presentate dal ricorrente non è tuttavia dovuto a una svista e non equivale a un'omessa presa in considerazione di un fatto rilevante che risulta dagli atti ai sensi dell'art. 121 lett. d LTF. Quale rimedio giuridico straordinario, la revisione non è infatti data per correggere un eventuale rifiuto errato da parte del Tribunale federale di entrare nel merito di una critica ricorsuale. Né essa è destinata a rimediare all'insufficienza giuridica delle censure relative ai fatti originariamente presentate dall'istante con il ricorso in materia civile.

### **E. 3**

Ne segue che la domanda di revisione deve essere respinta. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'istante ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non si assegnano ripetibili alla controparte, non invitata ad esprimersi sul gravame ( art. 68 cpv. 1 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.